



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 17/06/2026

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali – Articolo 1, commi dal 102 al 110 L.199/2025.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **19:05**, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** e in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel,
- dei Consiglieri signori:

CIVINO Cinzia
COMBA Fabiana
DI LUCA Alfredo
DVORNICICH Federico
FERRERA Gianfranco
GALLIPPI Maria Grazia
GHIRARDOTTO Valerio
GRANATIERO Daniela

GUARNERI Ilario
LOMBARDI Donato
NUNZIANTE Luigi
PETRARULO Edoardo
PIAZZA Maurizio
POLESE Sara
SAPELLI Alessandro
SEMPERBONI Emanuela

Sono assenti i Consiglieri: DVORNICICH Federico (giustificato), FERRERA Gianfranco (giustificato), SEMPERBONI Emanuela (giustificata).

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, LA ROSA Luigi, ZANDARIN Sara, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Per quanto concerne discussioni ed interventi in merito alla presente deliberazione, si rimanda a quanto contenuto nel verbale della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17 giugno 2026.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Premesso che l'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune al Concessionario della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025, nonché quelli in gestione propria;
- la definizione agevolata si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- tale definizione prevede il versamento, a carico del debitore, delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e cautelari, per i diritti di notifica e i relativi oneri di riscossione, e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi e sanzioni;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura del Comune o del Concessionario della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Considerato, inoltre, che il Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e ciò in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che lo stesso è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Preso atto che:

- l'adesione alla definizione agevolata da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte la possibilità di contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi;
- l'adesione del Comune alla definizione agevolata ha, pertanto, effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche verificato l'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità capace di sostenere eventuali perdite di valore sull'accertamento a residuo.

Ritenuto, pertanto, di deliberare l'approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, n. 15 del 12 giugno 2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visti altresì:

- la nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2027 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 22 dicembre 2025;
- il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22 dicembre 2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 29 dicembre 2025;
- lo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212, aggiornato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 219;
- la relazione tecnico-finanziaria del Responsabile finanziario, allegata alla presente (All. 2).

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, legge 30 dicembre 2025, n. 199;

2. di inviare copia del presente atto al Concessionario della Riscossione;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale;
4. di inviare, ai soli fini statistici, il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali” entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
5. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
6. di demandare all’Ufficio Tributi l’adozione della relativa modulistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevato che la Commissione consiliare “Macchina Comunale, Programmazione Economica-Finanziaria, Attività Economiche e Sviluppo locale” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 10 giugno 2026.

Dato atto che, al momento della votazione, sono presenti tredici consiglieri oltre il Sindaco:

Presenti: 14

Astenuti: 3 (consiglieri: PIAZZA, SAPELLI e LOMBARDI)

Votanti: 11

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dagli undici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità:

Presenti: 14

Astenuti: 3 (consiglieri: PIAZZA, SAPELLI e LOMBARDI)

Votanti: 11

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dagli undici votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alle ore 20,00 del giorno 17 giugno 2026, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
PETRARULO Edoardo *

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata per altri debiti di natura tributaria e patrimoniale	4
Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata	6
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 9 – Rinvio dinamico.....	6
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	7

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata relativa alle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, del Comune di Beinasco, risultanti dai carichi affidati al Concessionario della Riscossione o gestiti direttamente dall'Ente.
2. L'adozione del Regolamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario e dei principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiornato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, tenuto conto della situazione economica e finanziaria del Comune di Beinasco e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata i debiti risultanti da:
 - a) tutte le entrate comunali tributarie, relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025;
 - b) omesse o infedeli dichiarazioni TARI per gli anni dal 2000 al 2025;
 - c) tutte le entrate patrimoniali, affidate al Concessionario della Riscossione.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito (anche una sola annualità) incluso nella fattispecie di cui al precedente comma 1.
3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti¹.
4. I debiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, di notificazione degli atti e i relativi oneri di riscossione.
5. In esecuzione della definizione agevolata, in relazione ai carichi indicati al comma 1, non è dovuto il pagamento degli importi a titolo di: sanzioni amministrative tributarie; sanzioni amministrative non tributarie, limitatamente alle entrate patrimoniali; interessi liquidati in fase di accertamento delle entrate tributarie e quelli applicati sulle entrate patrimoniali.

¹ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

Articolo 3 – Modalità di adesione alla definizione agevolata per altri debiti di natura tributaria e patrimoniale

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario della Riscossione, individuato per fattispecie, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 ottobre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. In tale dichiarazione il debitore può indicare il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune o il Concessionario della Riscossione entro il 31 dicembre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica di cui al presente comma;
 - b) versamento nel numero massimo di 36 rate e di valore minimo di Euro 100,00, con scadenza al giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di febbraio 2027;
 - c) per importi superiori a Euro 10.000,00, a seguito di valutazione motivata sulla base delle condizioni socio-economiche del soggetto e con provvedimento del Dirigente, possibilità di versamento fino ad un numero massimo di 72 rate, con scadenza al giorno 5 di ciascun mese a decorrere dal mese di febbraio 2027.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario della Riscossione indica anche l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
5. Nell'istanza di cui al comma 1 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui l'istanza si riferisce, assumendo l'impegno a rinunciare ai medesimi a spese di lite compensate. Il debitore deposita la dichiarazione di rinuncia al giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata ovvero delle prime tre rate di cui al comma 2, allegando la relativa quietanza di pagamento. Qualora il giudizio sia stato introdotto dal Comune di Beinasco o dal Concessionario della Riscossione, con la presentazione dell'istanza il debitore si impegna ad accettare, nei medesimi termini, l'atto di rinuncia a spese compensate che sarà depositato dal Comune o dal Concessionario, allegando la relativa quietanza di pagamento.

6. La mancata indicazione di giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto dell'istanza comporta l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi medesimi.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della Riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Le previsioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche a coloro i quali vogliano regolarizzare l'omesso o carente versamento di rate successive alla prima, purché riferibili a debito derivante da accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2025.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il Concessionario della Riscossione relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione

suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si considera perfezionata a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento secondo le modalità e nei termini indicati nel presente Regolamento.
2. Con il perfezionamento della definizione agevolata si verifica l'estinzione dell'obbligazione di pagamento degli importi indicati e si procede:
 - alla cancellazione delle ipoteche iscritte dal Concessionario della Riscossione;
 - all'estinzione dei pignoramenti presso terzi ancora pendenti;
 - alla revoca dei fermi amministrativi.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
4. In caso di mancato o di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti per l'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione delle procedure di definizione agevolata. Titolare del trattamento è il Comune di Beinasco.
2. I dati possono essere comunicati al Concessionario della Riscossione e ai soggetti gestori delle entrate per le finalità connesse all'attuazione del presente Regolamento.

Articolo 9 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, al Regolamento delle Entrate Comunali del Comune di Beinasco, ai Regolamenti dei singoli tributi e canoni interessati, alla normativa vigente in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 e ai principi generali dell'ordinamento tributario.

2. I richiami alle disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente al momento dell'applicazione, comprensivo delle modificazioni e integrazioni successivamente intervenute, salvo che, per la natura del rinvio, debbano intendersi riferite al solo testo originario.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Il presente Regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
3. L'esecuzione del presente Regolamento è affidata al Dirigente competente per le entrate del Comune di Beinasco, che adotta gli atti necessari, ivi compresa l'approvazione della modulistica e delle istruzioni operative, anche in raccordo con il Concessionario della Riscossione.